



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

INDICE

PREMESSA

ART. 1 – SCOPO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – RAPPORTI DI LAVORO INSTAURABILI E RELATIVE MODALITA' DI SCELTA

ART. 3 - CCNL APPLICABILI

ART. 4 - RISTORNO

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ART. 6 – RETRIBUZIONE

ART. 7 – BENEFIT E PREMI DI PRODUZIONE

ART. 8 – ALTRE INDENNITA'

ART. 9 – ORARIO DI LAVORO

ART. 10 – PAUSE

ART. 11 – FERIE

ART. 12 – ASSENZE E PERMESSI

ART. 13 – SOGGIORNI, CENE SOCIALI ANNUALI

ART. 14 – CRITERI PER VIAGGI, CONVEGNI, SEMINARI

ART. 15 – AUTOMEZZI

ART. 16 – CONTRAVVENZIONI

ART. 17 – MACCHINARI E AUTOMEZZI

ART. 18 - INDUMENTI DI LAVORO

ART. 19 – DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE

ART. 20 – DIRITTI DEL SOCIO LAVORATORE

ART. 21 – INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 22 – CONFIGURABILITA' DELLO STATO DI CRISI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

ART. 23 – ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ART. 24 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ART. 25 – SEZIONI SOCI

ART. 26 – DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO

ART. 27 – MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE CONDIZIONATA DEL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI

ART. 1 – EROGAZIONE DEL RISTORNO

ART. 2 – CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

ART. 3 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO

ART. 4 – RISTORNI NON ASEGNAZIONE

ART. 5 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

PREMESSA

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e non. I valori a cui si ispira sono quelli costitutivi del movimento cooperativo: solidarietà, rifiuto di qualsiasi pratica di discriminazione, parità di trattamento, collaborazione e disponibilità al lavoro con gli altri per migliorare le condizioni di ognuno nonché incrementare sviluppo per la cooperativa, responsabilità individuale e di impresa.

Il "Regolamento Interno delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i." è espressione di tali principi ed è stato elaborato e redatto in continuità e nel rispetto delle finalità statutarie, dello spirito e delle disposizioni della legge n. 381/91.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché ai CCNL applicabili.

Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci previste allo statuto e dall'art.6 L.142/2001.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale dei soci in conformità all'articolo 26 titolo VI dello Statuto. Il presente Regolamento sostituisce quelli precedentemente approvati.

ART. 1 – SCOPO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo - ai Sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e dal titolo III dello statuto - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, nonché le prestazioni lavorative che contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

ART. 2 – RAPPORTI DI LAVORO INSTAURABILI E RELATIVE MODALITA' DI SCELTA

Nel determinare la tipologia dei rapporti di lavoro e le relative modalità di scelta, vogliamo precisare quanto segue:

"Eliminare il lavoro nero dei degenti dell'ex ospedale psichiatrico e riconvertirlo in lavoro regolarmente salariato; migliorare le condizioni di vita dei degenti e degli ospiti dell'ex ospedale psichiatrico; essere strumento per sperimentare la democrazia diretta attraverso l'assemblea dei soci", sono le radici della Cooperativa.

La scelta di dare un lavoro retribuito come strumento fondamentale per creare l'identità e la dignità delle persone e soprattutto per il proprio "riscatto" sociale, accompagnata dalla decisione di non avvalersi della Legge 602/70 e di versare i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi nel pieno rispetto di un Contratto Collettivo Nazionale, sono la nostra storia.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- Subordinato;
- Autonomo;
- Di collaborazione coordinata non occasionale.



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

Il rapporto che la cooperativa conferma ed al quale dà priorità per i propri soci che svolgono i lavori previsti dall'oggetto sociale della Cooperativa (articolo 4 dello Statuto) è quello cosiddetto di tipo subordinato, nel pieno rispetto del Contratto Collettivo Nazionale applicato e della tutela dei diritti e della difesa della qualità economica dei lavoratori.

La cooperativa ed il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente citato solamente in casi particolari, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e più specificatamente:

- si potrà utilizzare il rapporto di lavoro autonomo qualora si renda necessario utilizzare professionalità specifiche finalizzate a progetti particolari e circoscritti nel tempo;
- si potrà utilizzare il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale solo per quelle forme di lavori atipici non assoggettabili a subordinazione, e nei casi in cui la commessa di lavoro sia così esigua da non permettere un contratto di tipo subordinato sia per l'organizzazione sia per la durata nel tempo, pur trattandosi di lavoro continuativo.

Per i soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il rapporto di lavoro da instaurare è quello di tipo subordinato.

Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio la tipologia e la disciplina della sua prestazione lavorativa.

ART. 3 - CCNL APPLICABILI

Il trattamento economico complessivo dei soci - lavoratori sarà proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato.

La Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa applica il CCNL Cooperative Sociali ed in base all'articolo 1 del contratto stesso utilizza:

CCNL delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi;

CCNL operai agricoli e florovivaisti;

CCNL igiene ambientale, per le imprese e società esercenti servizi ambientali;

CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo.

Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, dal Consiglio di Amministrazione a titolo di superminimo, ad personam o ad altra analoga voce retributiva.

ART. 4 - RISTORNO

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge N ° 142/2001, la Cooperativa si dota di apposito Regolamento, contenente tutte le indicazioni e le modalità per l'erogazione del ristoro. Tale regolamento predisposto in allegato è parte integrante del presente documento

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PREMESSA SUI LIVELLI

Per quanto riguarda i livelli si fa riferimento ai CCNL applicati, tenendo però in considerazione che non possiamo dimenticare che esiste una specificità che non può essere elusa: lavoro/solidarietà/reciprocità.

I soci de La Nuova Cooperativa devono sempre aver presente che questa è un'impresa sociale.

Per le suddette motivazioni i passaggi di categoria non sempre vengono effettuati solamente con i criteri classici di oggettività (professionalità): bisogna infatti avere chiaro il concetto di dare pari opportunità e valore tra chi è in una situazione di difficoltà e chi no.



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

La cooperativa si impegna ad individuare al proprio interno ed attraverso un percorso formativo responsabili ai vari livelli, che abbiano i requisiti richiesti, salvo per competenze tecniche e/o professionali specifiche.

L'attuale struttura organizzativa - aziendale si articola in

- a) Area Commerciale
- b) Area Servizi Generali e Amministrativi
- c) Area Produttiva

Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione – organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale) e fanno capo le funzioni di riferimento e raccolta conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione dell'immagine della cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi.

Al servizio cui alla precedente lettera c) fanno capo tutti i servizi sinora svolti e tutte le attività previste dallo statuto che saranno sviluppate. La Nuova Cooperativa è una cooperativa sociale, in cui l'organizzazione del lavoro è strutturata non solo in riferimento a criteri tecnico-economici, ma si fonda su valori *sociali* e solidali quali l'auto-aiuto, la possibilità per tutti i soci di contribuire attivamente alla crescita ed allo sviluppo dell'organizzazione e delle proprie capacità professionali fondando la propria partecipazione sul *lavoro*.

Per svolgere le attività e nel rispetto della struttura organizzativa la cooperativa sociale La Nuova Cooperativa si dota di figure professionali come da schede descrittive e organigramma aziendale.

L'attribuzione dei livelli e delle retribuzioni (in base alle funzioni ed al CCNL di riferimento) spetta alla Direzione Generale che riferisce al Consiglio d'Amministrazione per autorizzazione. La compilazione e l'eventuale revisione dell'organigramma completo dei nominativi viene aggiornato ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione. In linea di massima vengono utilizzati tutti i livelli dei CCNL applicati che vengono attribuiti rispetto alle responsabilità e competenze partendo dal livello più basso fino ad attribuire il livello più alto al corpo dirigente.

La Nuova Cooperativa definisce le figure professionali in base all'applicazione dei CCNL applicati tenendo presente la specificità sociale del lavoro e in coerenza con la politica complessiva dell'organizzazione. Ogni figura professionale viene acquisita all'interno dell'organizzazione, mediante un percorso di carriera definito per obiettivi per ogni singolo lavoratore, con un criterio uguale per tutti. Le professionalità, quindi non vengono acquisite dal mercato, ad eccezione di figure professionali per le quali è richiesta una particolare competenza o uno specifico titolo di studio (ad esempio, personale amministrativo e contabile, tecnici esperti in materie specifiche). Ogni singolo lavoratore all'atto dell'assunzione è inquadrato al livello più basso del rispettivo CCNL applicato per il settore nel quale viene impiegato.

Il lavoratore è adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.

Il socio lavoratore operaio e/o impiegato che sia chiamato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti un particolare progetto (progetti a termine) ha diritto, per la durata dell'incarico ad un trattamento economico maggiorato (superminimo - indennità di progetto) il quale verrà determinato dalla Direzione Generale in base alla tipologia del lavoro svolto.

ART. 6 – RETRIBUZIONE

La retribuzione sarà così corrisposta:

- a) al giorno 15 del mese viene erogato il saldo del mese precedente;
- b) all'ultimo giorno del mese viene erogato (a chi ne fa richiesta) l'acconto dello stipendio del mese in corso. Il socio può fare richiesta fino al 50% della propria retribuzione. I criteri generali sull'importo e sulla modalità dell'erogazione vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione.



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

Qualora le date prefissate coincidano con i giorni festivi o non lavorativi l'erogazione, compatibilmente con i dati e fattori tecnici - amministrativi, verrà anticipata al primo giorno utile.

Lo stipendio deve essere ritirato fuori dal normale orario lavorativo.

In caso di contestazione sulla retribuzione tabellare e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

ART. 7 – BENEFIT E PREMI DI PRODUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha la possibilità, a seguito di valutazione delle condizioni economiche e procedurali, di prevedere l'erogazione ed il relativo valore dei buoni pasto ("ticket restaurant") e dei buoni acquisto (es. buoni Coop).

I lavoratori possono percepire un premio di produzione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora vi fossero le condizioni, ne delibererà l'erogazione e le modalità della stessa.

ART. 8 – ALTRE INDENNITA'

Rimborsi Chilometrici e Trasferte Italia.

I rimborsi chilometrici verranno concessi al socio/lavoratore che utilizza la propria auto, nel caso in cui gli venga richiesta una prestazione lavorativa presso una sede diversa da quella abituale e/o gli sia richiesto di utilizzare la propria auto per raggiungere differenti luoghi di lavoro in diversi comuni nella stessa giornata.

I rimborsi devono essere concordati con il responsabile di cantiere ed autorizzati dal direttore generale.

Il valore del rimborso km viene deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La Trasferta Italia potrà essere concessa al lavoratore che riceve l'incarico di recarsi in comuni diversi da quello della sua sede abituale di lavoro per svolgere la prestazione contrattuale. Per le trasferte effettuate fuori dal Comune sede di lavoro in ambito regionale sarà riconosciuta un'indennità forfettaria di trasferta massima di Euro 30,00 al giorno; per le trasferte effettuate fuori dal territorio regionale sarà riconosciuta un'indennità forfettaria di trasferta massima di Euro 45,00 al giorno.

Le trasferte dovranno essere concordate con il responsabile di cantiere ed autorizzate dal direttore generale.

L'importo della Trasferta Italia potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 – ORARIO DI LAVORO

I soci devono rispettare l'orario di lavoro a loro conferitogli sia per l'inizio che per la fine della propria attività lavorativa. E' tassativamente vietato rimanere nei luoghi di lavoro al di fuori del proprio orario.

ART. 10 – PAUSE

Le pause regolamentate dal CCNL devono essere concordate in base alle necessità lavorative.

Per i soci lavoratori e/o dipendenti che prestano attività lavorativa presso enti che erogano il pasto per i loro utenti è tassativamente vietato usufruirne.

ART. 11 – FERIE

Le ferie durante l'anno devono essere richieste e concordate con il proprio responsabile. Vanno programmate all'interno di ogni singolo cantiere per garantire la funzionalità dello stesso. Laddove



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

non è prevista la sospensione del servizio è necessario prevedere lo scaglionamento delle ferie durante l'arco dell'anno e applicare il meccanismo di rotazione per la fruizione delle ferie nei mesi estivi. A tal fine si prevede che nel periodo estivo, laddove necessario e richiesto, non si possa usufruire di più di due settimane consecutive.

Laddove il servizio viene sospeso i soci devono usufruire delle proprie ferie nel periodo stesso.

Il periodo di maturazione delle ferie decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le ferie residue devono essere utilizzate entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo al periodo di maturazione delle stesse.

Non è ammesso la rinuncia delle ferie né la sostituzione con compenso.

Il socio che nonostante l'assegnazione delle ferie non ne usufruisce per la sua volontà non ha diritto ad alcun compenso né al recupero negli anni successivi.

Il Consiglio di Amministrazione può, mediante delibera apposita posticipare la data di scadenza (30 aprile), sia in modo uniforme per tutti (anni straordinari) sia per casi particolari, e comunque in tutti quei casi che lo ritenga necessario.

ART. 12 – ASSENZE E PERMESSI

Tutti i soci/lavoratori dirigenti, impiegati ed operai della cooperativa sono tenuti ad avvisare entro il 1° giorno di assenza.

Le assenze non giustificate saranno sanzionate ai sensi del CCNL applicato.

Al socio - lavoratore che ne faccia richiesta al responsabile la cooperativa può accordare, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti. Nel caso di richiesta di un periodo di aspettativa, se non prevista nel CCNL, la stessa dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 – SOGGIORNI – CENE SOCIALI ANNUALI

La cooperativa, per rispondere ai bisogni sociali dei propri soci, organizza momenti ricreativi quali i soggiorni e le cene.

I soggiorni non sono solo un'occasione che la cooperativa offre ai soci che non hanno la possibilità di organizzarsi le vacanze in modo autonomo, ma costituiscono anche un'opportunità di aggregazione, per condividere esperienze e tempo libero. I soci partecipanti pagano una quota - soggiorno, mentre sono a carico della cooperativa tutte le spese di viaggio e quelle relative agli accompagnatori. Vengono appositamente scelte per i soggiorni strutture di accoglienza turistica (camping, case vacanza, ecc.) che favoriscono la libertà di movimento e la sperimentazione di livelli di autonomia personale dei soci. I gruppi sono in genere formati da una quindicina di persone più due o tre "accompagnatori" che non rivestono ruoli di tipo educativo o di sostegno ma contribuiscono al buon andamento e all'organizzazione della vacanza in accordo con le esigenze e le richieste dei soci.

Gli aspetti economici, organizzativi e gestionali, saranno definiti con specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione.

In riguardo alla cena sociale annuale, i criteri organizzativi ed economici vengono di anno in anno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – CRITERI PER VIAGGI, CONVEGNI, SEMINARI

I criteri per la retribuzione delle ore di viaggio in occasione di trasferte, oltre il normale orario di lavoro, sono i seguenti:

- a) spostamento da 250 a 400 Km. 4 h. (2 + 2);
- b) spostamento da 401 a 700 Km. 8 h. (4 + 4);
- c) spostamento superiore 700 Km. 16 h. (8 + 8).



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

VITTO

Viene riconosciuto ai soci un rimborso forfettario giornaliero per coprire la spesa relativa a colazione, pranzo e cena dietro presentazione di ricevuta e/o scontrini. L'importo massimo viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il rimborso più di lista deve essere motivato e autorizzato dal responsabile di cantiere e/o dal direttore generale.

In riguardo alle situazioni di rappresentanza della Presidenza viene utilizzato il rimborso a più di lista, situazioni particolari possono essere discusse in consiglio di amministrazione.

Resta facoltà del Consiglio di Amministrazione valutare aumenti in base al costo della vita.

ALLOGGIO

Le spese di pernottamento sono a carico della cooperativa che ne cura anche la scelta e l'organizzazione.

ART. 15 – AUTOMEZZI

Gli automezzi di proprietà della cooperativa devono essere utilizzati esclusivamente per eseguire il lavoro assegnato.

L'utilizzo del mezzo personale deve avvenire solo in assenza del mezzo messo a disposizione della cooperativa.

E' dovere del socio che utilizza l'automezzo mantenerlo in condizioni di funzionalità e pulizia ed è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile di cantiere e/o dell'automezzo un guasto o la cattiva funzionalità.

Il socio è punibile con provvedimento disciplinare qualora il mezzo assegnatogli si guasta per incuria.

I soci che per esigenza personali hanno necessità di utilizzare automezzi della cooperativa devono richiedere l'autorizzazione al responsabile e attenersi rigorosamente al Regolamento utilizzo privato automezzi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – CONTRAVVENZIONI

Le contravvenzioni prese per negligenza es.: passaggio con il rosso, eccesso di velocità, il non uso delle cinture di sicurezza, sono a carico del conducente del mezzo. Per altri tipi di infrazione, il Consiglio di Amministrazione può emanare un apposito regolamento.

ART. 17 – MACCHINARI E AUTOMEZZI

I soci sono responsabili dei guasti causati per incuria ai macchinari dati a loro in dotazione. I danni o la perdita di materiale devono essere risarciti alla cooperativa con criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che per esigenze personali hanno necessità di utilizzare macchinari o attrezzature della cooperativa devono chiedere l'autorizzazione al responsabile di cantiere e attenersi rigorosamente al Regolamento utilizzo privato attrezzature, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - INDUMENTI DI LAVORO

Il socio lavoratore deve, durante le ore di servizio indossare l'abbigliamento fornitogli dalla cooperativa.

La cooperativa fornisce a tutti i lavoratori gli indumenti necessari per svolgere tutte le attività assegnate secondo le tipologie, modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza salute sui luoghi di lavoro.



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

ART. 19 – DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE

I soci - lavoratori della cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Inoltre è dovere del socio - lavoratore:

- e) operare in conformità dello Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere legalmente prese dal Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea Generale dei Soci e da ogni altro organo di direzione della cooperativa definito dallo statuto;
- f) partecipare a tutte le assemblee indette dalla cooperativa per le quali venga richiesta la sua partecipazione.
- g) E' obbligo del socio lavoratore ritirare le comunicazioni a lui indirizzate dalla Cooperativa, con qualsiasi modalità gli siano consegnate, rilasciando conferma di avvenuta ricezione

ART. 20 – DIRITTI DEL SOCIO LAVORATORE

Il socio - lavoratore ha diritto:

- a) a svolgere la propria attività lavorativa all'interno della cooperativa;
- b) a partecipare alla vita della cooperativa esprimendo la propria volontà attraverso gli organi sociali, assemblee generali, di cantiere, sezioni soci, ecc....
- c) di usufruire di tutte le eventuali condizioni di miglior favore (provvidenze) predisposte dalla cooperativa per i soci.
Tali provvidenze oltre che dello statuto possono essere stabilite dall'assemblea mediante destinazione di appositi fondi.
- d) ad essere informato sulle delibere del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 21 – INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di constatazione delle stesse, sono regolate dalla legge, dai CCNL, dal Codice Disciplinare e dallo Statuto.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del provvedimento disciplinare in luogo al licenziamento.



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

ART. 22 – CONFIGURABILITA' DELLO STATO DI CRISI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Lo stato di crisi può essere deliberato quando, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento), emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, che deriva da:

- a) contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi non imputabili alla cooperativa;
- b) situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi economiche settoriali e locali;
- d) una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.
- e) processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale
- f) calamità naturali ed eventi esterni straordinari non connessi all'andamento produttivo.

Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali, con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in essa costituiti, utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione del lavoro (ad es.: cassa integrazione ed istituti analoghi).

Il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto finanziario da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali e quelli definiti a livello aziendale o territoriale. In particolar modo per quanto riguarda il punto d) si prevede la possibilità di remunerare i soci prevedendo acconti sulla busta paga emessa che non potranno essere inferiori al 50% dello stipendio mensile complessivo, l'eventuale credito maturato dai soci non darà effetto ad interessi.

Se necessario, l'assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico. Il trattamento economico non potrà essere comunque inferiore al 70% del trattamento globalmente previsto dal Contratto collettivo nazionale applicabile.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea il Consiglio d'Amministrazione potrà tenere conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno e non potranno essere distribuiti eventuali utili.

ART. 23 – ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La cooperativa potrà dotarsi di polizza per la previdenza complementare. In tal caso si doterà di



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

regolamento apposito.

ART. 24 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La Cooperativa erogherà gli anticipi su TFR in base alla normativa vigente.

ART. 25 – SEZIONI SOCI

La sezione soci è un organismo interno alla cooperativa dotato di un regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione che ne norma la struttura e il funzionamento.

Essa agisce nell'ambito di un ruolo propositivo, consultivo e di verifica.

Costituisce lo strumento fondamentale di informazione per la partecipazione dei soci alla vita e all'attività della cooperativa.

Contribuisce ad elaborare e a realizzare gli obiettivi economici e sociali ed opera per un maggior coinvolgimento dei soci nella politica della cooperativa.

La convocazione da parte dei presidenti delle sezioni soci ogni qualvolta si renda necessario.

ART. 26 – DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 29/04/2023 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno **02/05/2023**.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ART. 27 – MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE CONDIZIONATA DEL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI

(art. 20 dello Statuto e art. 4 del Regolamento interno)

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio Lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

L'ammissione a socio de La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale rappresenta, nello specifico, un punto di arrivo per quei lavoratori meritevoli che, abbiano dato prova di capacità, di rendimento ed autodisciplina sul lavoro, nonché di lealtà comportamentale.

Il ristorno, come beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i lavoratori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Art. 1 – EROGAZIONE DEL RISTORNO

In presenza di avanzi documentati di gestione, generati esclusivamente dal lavoro dei soci. Ai soci lavoratori medesimi spettano trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno in misura non superiori al 30% dei trattamenti retributivi complessivi e comunque nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. L'erogazione avverrà con le seguenti modalità:

- *al 50% del predetto avanzo qualora lo stesso sia compreso tra € 70.000 e € 150.000;*
- *al 70% del predetto avanzo qualora lo stesso sia compreso tra € 150.000 e € 250.000;*
- *al 80% del predetto avanzo qualora lo stesso sia superiore a € 250.000.*

Nel caso l'avanzo di gestione sia inferiore a € 70.000 è del tutto escluso ogni riparto a titolo di ristorno.

Il trattamento di cui al comma precedente – nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale – non spetta ai soci in presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

1. *“qualora l'erogazione in denaro di ristorni comporti violazioni di accordi e/o obblighi assunti verso terzi, tra i quali gli istituti di credito o altri enti finanziari”*
2. *“qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società non sia superiore a due volte il patrimonio netto;*
3. *“qualora il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento bancario netto della società sia inferiore ad 1;*
4. *“qualora l'indice di struttura finanziaria concernente il rapporto fra patrimonio più*



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, sia inferiore a 1”;

5. *“qualora la riduzione del patrimonio netto per perdite pregresse registrate negli ultimi tre esercizi sia superiore a 1%”;*
6. *“qualora il valore del patrimonio netto sia inferiore al valore del capitale sociale”;*
7. *“qualora siano regolarmente adottati piani di crisi aziendale ai sensi della legge 142/2001 con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi”;*
8. *qualora la cooperativa richieda ed ottenga la cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS per crisi, regolata dall’art.21, comma 1, lett. b) della legge n.148 del 2015, con indicazione del programma di crisi aziendale e correlato piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni;*
9. *qualora sia intervenuta, dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento in cui è maturato il ristorno, l’esigenza di investimenti importanti e/o una significativa e improvvisa crisi di liquidità dell’impresa.*

In ogni caso i ristorni non spettano:

- qualora sia stata deliberata la liquidazione volontaria;
- qualora sia stata presentata l’istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa o avviate le altre procedure previste dal Codice della crisi d’impresa.

Art. 2 - CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

Il nostro Statuto, in ottemperanza al primo comma dell’art. 2545-sexies stabilisce che i ristorni siano quantificati secondo criteri di ripartizione proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all’ art. 20 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell’eventuale ristorno spettante ai Soci lavoratori di cui all’ art. 3, comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142, costituente normativa speciale in materia.

Premesso che il trattamento retributivo annuo del socio lavoratore più l’anzianità lavorativa del socio in cooperativa sono rappresentativi sia della qualità che della quantità dello scambio mutualistico; il ristorno per ciascun socio lavoratore spetterà nella misura percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR rideterminata in base alle ore lavorate, ferie, permessi ex festività e R.O.L..

Nel caso di rapporti di lavoro diversi da quello di tipo subordinato o ove non sia presente l’imponibile utile ai fini del TFR (es. lavoratori stagionali) si utilizzerà il compenso lordo delle ore lavorate.

L’importo complessivo non può essere superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e 2, lett. a), art. 3, Legge 142 del 03/04/2001.

Secondo quanto disposto dall’art. 1 del presente Regolamento interno vengono riprodotti i criteri di ripartizione del ristorno ai soci, così determinati per volere dell’assemblea.



LA NUOVA COOPERATIVA società cooperativa sociale impresa sociale

REGOLAMENTO INTERNO

delle prestazioni lavorative dei soci ai sensi ex art. 6 L.142/2001 e s.m.i.

Precisando che la ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, si definisce quanto segue:

1. per quantità dello scambio mutualistico si intende il numero delle ore lavorate comprensivo di Ferie, Permessi ex Festività e R.O.L., del socio lavoratore nel corso dell'anno in questione;
2. per qualità dello scambio mutualistico si intende il valore della retribuzione oraria data dal ruolo/livello sommato ad eventuali indennità, premi, ricoperto dal socio lavoratore nell'anno in questione;
3. si ritiene importante riservare una quota da erogare rispetto agli anni di anzianità lavorativa del socio lavoratore all'interno della cooperativa, indipendentemente dal ruolo o monte ore lavorato. La quota stabilita dal consiglio di amministrazione non potrà essere superiore al 25% dell'importo definito per il ristorno.

Art. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO

Le modalità di erogazione del ristorno ai soci potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

- 1) integrazione alla retribuzione spettante;
- 2) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato ai sensi dell'art. 2545-sexies;
- 3) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

Art. 4 - RISTORNI NON ASSEGNATI

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate saranno devolute alla Riserva Straordinaria.

Art. 5 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA

Il presente regolamento è stato deliberato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 29/04/2023.

Il presente Regolamento interno ed il Regolamento per l'erogazione condizionata del ristorno ai soci lavoratori annullano e sostituiscono i precedenti Regolamenti

Esso si applica a partire dal bilancio consuntivo al 31/12/2023.